



N. 01/18/eco

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 6, comma 1 lett. h) della L. 447/95

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1, lett. h) della L. 447/95 e all'art. 7.3 del *Regolamento di Applicazione del Piano di Classificazione acustica – Prima Revisione*, approvato con deliberazione di C.C. n. 155 del 26/11/2012, presentata via posta elettronica in data 06/03/2018 dal Sig. Sergio Belli, in qualità di direttore lavori della ACQUA NOVARA VCO SpA (gestore del servizio idrico integrato), con sede in Via Triggiani n° 9 – Novara;

Atteso che la richiesta concernente l'attività di cantiere di lavoro riguarda i lavori urgenti di realizzazione di un nuovo allaccio fognario del Condominio Giardino – Corso Cobianchi 11 - che verranno realizzati dall'Impresa BRUNO SpA di Milano dalle ore 20 del 12/03/2018 alle ore 5,30 del 13/03/2018;

Preso atto dell'ordinanza DSI/POL/107/2018 del 06/03/2018 con la quale il Vice Comandante della Polizia Municipale ha disposto il senso unico alternato nel tratto di strada interessato dai lavori dalle ore 20 del 12/03/2018 alle ore 5,30 del 13/03/2018.

Visto l'art. 6 comma 1 lett. h) della L. 447/95;

Vista la necessità di svolgere i lavori secondo quanto disposto dall'ordinanza sopra richiamata;

Visto l'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

il Sig. Sergio Belli, direttore lavori della ACQUA NOVARA VCO SpA (gestore del servizio idrico integrato), con sede in Via Triggiani n° 9 – Novara, al superamento in deroga dei valori limite previsti per l'area in esame dalla L. 26/10/95 n. 447 e dal D.P.C.M. 14/11/97 e recepiti nel *Piano di Classificazione acustica – Prima Revisione* approvato con deliberazione di C.C. n. 155 del 26/11/2012, per l'esecuzione dei lavori urgenti di realizzazione di un nuovo allaccio fognario del Condominio Giardino – Corso Cobianchi 11;

L'autorizzazione è valida dalle ore 20,00 del 12/03/2018 alle ore 05,30 del 13/03/2018

Al di fuori del periodo e delle fasce orarie sopra indicati dovranno essere rispettati i limiti previsti per l'area.

DISPONE

- che, compatibilmente con le esigenze dell'attività lavorativa, durante l'espletamento della stessa attività dovrà essere evitato l'utilizzo contemporaneo dei macchinari più rumorosi;
- che dovrà essere rispettato il limite di immissione sonora, misurato in facciata all'edificio più esposto, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti.

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà la comminazione di sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 447/95.

Al verificarsi di giustificate lamentele il presente atto potrà essere oggetto di eventuale modifica o revoca.

Verbania, 09/03/2018



IL DIRIGENTE
Arch. Vittorio Brignardello